



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160

del 12/09/2011

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta. Petruzzella Nicolò c/ Comune di Molfetta. Risarcimento danni esproprio suoli costruzione nuova strada. Transazione.

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 28.08.2003 fu notificato all'Ente l'atto di citazione in giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Molfetta dal Sig. Petruzzella Nicolò a patrocinio dell'Avv. Leonardo Scardigno;
- l'attore, deducendo di essere proprietario dal 12.07.85 di una parte di suolo edificatorio già occupato dal Comune di Molfetta a seguito di decreto di occupazione n. 130 del 02.07.1981 per la costruzione di una strada (Via A. Salvucci), affermava che terminato il periodo di occupazione ed eseguita l'opera, non faceva seguito il decreto di esproprio dell'area nei termini stabiliti. Essendo avvenuta la trasformazione radicale del suolo e, quindi, concretatasi l'acquisizione in proprietà della stessa da parte del Comune di Molfetta, il Petruzzella chiedeva il risarcimento del danno nei limiti del valore di mercato dell'area utilizzata dall'Ente;
- si costituiva il Comune di Molfetta (delibera di G.C. n. 436 del 20.11.2003), a patrocinio dell'Avv. Vincenzo de Pinto, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (essendo competente il Giudice Amministrativo) e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno perché decorsi i termini di cui all'art. 2947 del Codice Civile;
- con sentenza n. 72/2009 il Tribunale ha statuito la propria competenza ed ha respinto l'eccezione di prescrizione;
- avverso detta sentenza il Comune di Molfetta ha interposto appello alla Corte di Appello di Bari, sempre a patrocinio dell'Avv. Vincenzo de Pinto (det. dir. n. 77 del 15.10.2009)

Considerato che, nelle more dei due giudizi, è intervenuta fra le parti la volontà di definire transattivamente il contenzioso, ipotizzando un esborso economico dell'Ente di € 90.000,00 omnia comprensivo.

Ritenuto che tale soluzione sia meritevole di approvazione per le seguenti motivazioni:

- a) le richieste di risarcimento risalgono agli anni 1993 e 1994, in caso di condanna dell'Ente le somme andrebbero rivalutate a quell'epoca con l'aggiunta degli interessi legali di oltre 17 anni;
- b) la vicenda giudiziaria è iniziata nel 2003 ed è ancora nella fase del primo grado, quindi ben lontana dalla definizione;
- c) ancorché la domanda giudiziale non contenga quantificazioni (rimesse al C.T.U.), nel novembre 2010 il legale di controparte propose la somma di € 160.000,00 (oltre spese e competenze) per transigere;
- d) alla luce di quanto sub c) l'odierna ipotesi è oltremodo vantaggiosa;
- e) lo stesso Ufficio Tecnico Comunale ha calcolato in € 95.130,00 una ipotesi vantaggiosa per l'Ente di definizione transattiva;
- f) l'ipotesi in esame è quindi la più vantaggiosa praticabile per l'Ente, tenendo anche conto che l'importo di € 90.000,00 è omnia comprensivo di ogni spesa e che si

pone fine ad un contenzioso giudiziario ancora molto lontano dalla sua conclusione processuale.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze per la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la soluzione transattiva dei due giudizi pendenti con il Sig. Petruzzella Nicolò (n. 18203/2003 R.G. Tribunale di Molfetta e n. 1394/09 R.G. Corte di Appello di Bari) nell'importo omnia comprensivo di € 90.000,00 (novantamila).
- 2) Di disporre che il pagamento della somma di € 90.000,00 avvenga entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione e contestualmente al trasferimento del suolo di cui al punto 6) dell'atto transattivo per atto pubblico in favore del Comune di Molfetta.
- 3) Di disporre, altresì, che le spese ed oneri relativi all'atto notarile da stipularsi, nonché le spese di registrazione e trascrizione del trasferimento di proprietà saranno ad esclusivo carico dell'Ente, mentre le spese e competenze legali siano compensate fra le parti.
- 4) Di approvare l'allegato schema di atto transattivo.
- 5) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell'atto transattivo, ad esecutività del presente provvedimento deliberativo, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL. n. 267/2000.
- 6) Di imputare la spesa complessiva di € 90.000,00 alCap. 14860 del bilancio 2011.
- 7) Di procedere con successivo provvedimento alla individuazione del notaio rogante e alla copertura della relativa spesa.
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.

9) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per i conseguenziali adempimenti di competenza.

All'originale, è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario.